CITTA' DI TREIA
(Provincia di Macerata)

REGOLAMENTO
per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e ss.mm.ii.)

I N D I C E

Art.	Descrizione
1	Oggetto e ambito di applicazione
2	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Ripartizione del fondo incentivante
3	Fondo per l'innovazione
4	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
5	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
6	Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
7	Disposizioni transitorie
8	Rinvio
9	Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente ed è adottato in attuazione dell'articolo 113 "*Incentivi per funzioni tecniche*" del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "*Codice dei contratti pubblici*" (di seguito denominato semplicemente "codice dei contratti").

Articolo 2

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è costituito da una somma pari al **2%** dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi di aggiudicazione, di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. **L'80**% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente con funzioni tecniche direttamente coinvolto con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento. *Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.*
3. **Il restante 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'0,40% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. così come riportati al successivo articolo 3.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base di gara saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione dell'ultimo livello di progettazione del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.
5. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. FASI DEL PROCEDIMENTO	**2. Quota**	**3. ATTIVITA' SPECIFICA**	**4. % rel.**
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (art. 21 Codice dei contratti pubblici)	8	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla programmazione	4
		Redazione e aggiornamento del Programma Triennale Lavori Pubblici	4
VERIFICA PROGETTI (art. 26 Codice dei contratti pubblici)	12	Attività di verifica progetto	8
		Validazione del progetto	4
FASE DI AFFIDAMENTO	10	Predisposizione e controllo degli atti di gara	10
FASE ESECUTIVA	30	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	20
		Contabilità	5
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5

RUP e SUOI COLLABORATORI	40	attività elencate all'art. 31 del Codice dei contratti pubblici	40
Totali	**100**		**100**

PER SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE	**2. Quota**	**3. ATTIVITA' SPECIFICA**	**4. % rel.**
PROGRAMMAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara o attività di acquisto MEPA, CONSIP (o equivalenti)	20
FASE ESECUTIVA	35	Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	30
		Verifica di conformità	5
RUP e SUOI COLLABORATORI	40	Attività elencate all'art. 31 del Codice dei contratti pubblici	40
Totali	**100**		**100**

6. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.
7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
8. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
9. Di norma ai collaboratori del RUP, del DL e del DEC viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
10. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro.
11. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L.: i Direttori Operativi, gli Ispettori di Cantiere, i tecnici addetti alla contabilità. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti per le comunicazioni all'ANAC, gli istruttori di sub-procedimenti relativi alle verifiche, all'affidamento, all'esecuzione del contratto, ecc..
12. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui al precedente comma 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
13. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., *le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno*

all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento.

14. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza/stazione unica appaltante nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto al precedente comma 5, per lo svolgimento della Fase di Gara.

Articolo 3
FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento, *ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.*
2. *Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori*;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti determinate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

Articolo 4
PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 2.
2. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Responsabile del Settore competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

3. La composizione del gruppo è definita mediante determina del responsabile di cui al precedente comma 2, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP).
4. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
   a) nel caso di lavori:
   - i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di direzione dei lavori e di collaudo;
   - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
   - i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
   - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
   b) nel caso di servizi e forniture:
   - i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
   - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
   - i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.
5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal responsabile di cui al comma 2, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), se diverso dallo stesso.
6. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di Settore cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
7. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavorativi ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
8. Il Responsabile della funzione assegnata nell'ambito del gruppo di lavoro che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, ed è responsabile dei danni derivati al Comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 5
DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del settore che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento (qualora diverso dal responsabile del settore).

3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile del Settore sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente effettuati dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
6. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
7. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica per tutte le attività specifiche definitivamente concluse.
8. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture, non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite.
9. L'incentivo per le funzioni tecniche assegnate al personale, in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune di Treia.

Articolo 6
RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si stabilisce che l'incentivo erogabile ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
   A) Incremento di costo dell'opera o lavoro, servizio e fornitura appaltata;
   B) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 2) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo non conformi alle norme del codice dei contratti.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione non conformi alle norme del codice dei contratti, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:
   - nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto posto a base di gara, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
   - nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
   La somma che residua costituisce economia.
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (con la sola eccezione delle varianti per errore progettuale);
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. *gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.*

Articolo 7
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 106 del 31/12/2014.
2. Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016.

Articolo 8
RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Articolo 9
ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante l'albo pretorio online.
2. Alla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il regolamento vigente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 31/12/2014 salva l'applicazione del precedente art. 7.